CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Antonella Petrocelli	Consigliere
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di GRASSOBBIO (BG)

sull'istanza di parere

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTA la nota del Comune di Grassobbio pervenuta a mezzo pec il 22 settembre 2026, prot. gen. C.d.c. n. 16 150 e prot. pareri TUSP n. 44/2026 con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27 luglio 2026 avente ad oggetto "*Comunità Energia Rinnovabile ENERGY SCERING S.C. - approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Adesione*";

VISTA la nota del magistrato istruttore, recante la richiesta di fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 345 del 14 ottobre 2026 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, dott.ssa Maura Carta

FATTO

1. L'operazione societaria promossa dal Comune di GRASSOBBIO.

Il Consiglio Comunale di Grassobbio, comune bergamasco di circa 6.500 abitanti, con delibera n. 27 del 27 luglio 2026, ha approvato la proposta di partecipazione dell'Ente nella ***ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA.***

La delibera, dopo una puntuale ricostruzione del quadro normativo europeo, nazionale e regionale, evidenzia che il Comune di Grassobbio ha avviato un'indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla costituzione e/o adesione a comunità energetiche rinnovabili sul territorio, nell'ottica di favorire la condivisione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili tramite aggregazione di cittadini, imprese, associazioni e altri attori locali.

All' esito della procedura sono state presentate quattro candidature di operatori economici interessati.

La delibera consiliare n. 27/2026 all'esame della Sezione rileva che "*la proposta presentata dalla società* ***ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA*** *si distingue dalle altre in quanto non si configura come mero soggetto gestore degli aspetti operativi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale o di intermediazione, bensì come sviluppatore diretto delle infrastrutture energetiche a servizio della Comunità Energetica Rinnovabile..*" oltre al fatto che "*risultano attualmente in fase di realizzazione ed approvazione n. 2 impianti di potenza inferiore a 1 MW, oggetto di procedimento FERPAS, circostanza che rafforza ulteriormente la solidità e la cantierabilità della proposta presentata dalla società ENERGY SCERING SOCIETÀ COOPERATIVA*".

L'atto deliberativo in esame dopo aver rilevato che "*il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della costituenda Cooperativa,*" ha previsto che l'Ente "*sottoscriverà, nella CER una quota di partecipazione sociale avente valore nominale di € 25,00 (Euro venticinque/00), ottenendo, a fronte di un minimo impegno di spesa, il beneficio di godere dei vantaggi economici, sociali ed ambientali perseguiti dalla Comunità Energetica*" , per assumere il ruolo di socio cooperatore *prosumer* (soggetto che può essere contemporaneamente produttore e consumatore di energia).

L'Ente ha trasmesso, unitamente alla delibera, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, il parere del Revisore del 7 luglio 2026, l'atto costitutivo, lo Statuto e i Prospetti del piano previsionale 2026/2030.

La visura camerale effettuata dalla Sezione conferma che il Comune non è ancora socio della

cooperativa.

DIRITTO

2. ***L'art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei conti.***

L 'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta (per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei Conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti n. 153/2026/PASP).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP.

La Sezione ha in più occasioni esaminato delibere di costituzione o partecipazione di enti locali alle CER e, per semplicità a tali delibere - sub (nn. 22, 134, 135, 136, 262, 350 e 365 del 2025 e n. 309/2026) fa integrale riferimento per quanto concerne la disamina della tematica delle comunità energetiche rinnovabili - CER e i plurimi interventi normativi, richiamati anche nel preambolo della delibera consiliare in esame.

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento, si procede all'esame dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Grassobbio.

a) *Verifica del vincolo tipologico (art. 3 TUSP).*

Il legislatore ha individuato le tipologie di società alle quali le amministrazioni pubbliche possono partecipare e, tra queste, le società in forma cooperativa.

La delibera in esame, preordinata alla costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata, risulta conforme al dettato normativo.

b) *Verifica dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2 TUSP, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nn. 16 e 19 del 2022.*

Il Collegio deve, anzitutto, verificare la compatibilità della delibera con le finalità istituzionali dell'ente.

Lo scopo sotteso all' adesione del Comune di Grassobbio alla Cooperativa è illustrato a pg. 11 della delibera in esame: la scelta viene ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale

(l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), che rende possibile mettere a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti pubblici "*secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP)*".

La delibera riprende, in forma tautologica, la formulazione normativa e i princìpi richiamati dalla giurisprudenza ma non fornisce dati specifici (quante utenze, quanta energia, quali risparmi) per comprovare che, in assenza di un'adesione da parte dell'ente locale, detta attività non sarebbe svolta o lo sarebbe a condizioni differenti (ad es. costituendo una nuova CER).

Al contempo il Collegio rileva come, a fronte di una partecipazione societaria indubbiamente modesta (quota di 25,00 euro), si possa ritenere che dall'operazione descritta possano derivare esiti *potenzialmente* coerenti con le finalità istituzionali.

c) *Verifica del vincolo finalistico (art. 4 TUSP).*

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP, a un doppio vincolo:

1. *generale di scopo*, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
2. *di attività*, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

La produzione di "energia da fonti rinnovabili" è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad una amministrazione pubblica (art. 4, comma 7, TUSP).

L'atto in esame osserva che la costituzione di una CER consentirà all'Ente di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia, di promuovere ulteriori investimenti nell'efficientamento dell'edilizia pubblica e privata e forme alternative di mobilità elettrica, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati dal GSE S.p.a. alla CER a seguito dell'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023.

L'art. 4 dello Statuto della ENERGY SCERING società cooperativa richiama tali obiettivi prioritari e, nel definire l'oggetto sociale prevede che le iniziative saranno finalizzate a rafforzare il sistema di scambio di energia locale, contribuire alla tutela del territorio, valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e a favorire anche la creazione di offerte di

lavoro, in collaborazione con le istituzioni locali, le imprese e le altre Comunità Energetiche presenti sul territorio.

Il Comune non ha effettuato la verifica per evitare le cd. "società doppione", ovvero l'acquisto di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Ferma restando l'evidenziata carenza motivazionale, la Sezione rileva sul punto una sufficiente, seppur asciutta e sintetica motivazione.

d) *Verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5, comma 2, e dell'art. 7 del TUSP.*

L'art. 5 del TUSP impone all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione e/o nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai parametri normativi.

La delibera in esame si limita a richiamare principi generali senza un'analisi che dia conto, in concreto, dei vantaggi attesi dall' adesione alla CER, non indica perché la produzione e distribuzione di energia elettrica autoprodotta avrà condizioni migliori in termini di accessibilità rispetto alla tradizionale forma di accesso a tale servizio.

Il documento trasmesso dall'ente, parte integrante della delibera in esame, rubricato come P*rospetto bilancio previsionale quinquennale 2026-2030 della Comunità Energetica Energy Scering,* riporta i soli costi di gestione puri e non anche quelli indotti dagli investimenti sul presupposto che gli investimenti saranno sostenuti con appositi finanziamenti ottenibili dalle misure incentivanti le energie rinnovabili.

La delibera non è corredata da una relazione esplicativa, non specifica quale tipologia di impianti rinnovabili sarà realizzata e si limita a riferire *"di 2 impianti di potenza inferiore a 1 MW già in fase di realizzazione e approvazione nell'ambito dei relativi procedimenti FERPA"*. I documenti trasmessi non indicano dove e con quali caratteristiche di detti impianti siano collocati.

Il sito della cooperativa riporta qualche informazione in più ma, giova sottolinearlo, questi richiami non valgono ad integrare la motivazione della delibera in esame: l'impianto (o gli impianti), in fase di sviluppo, interessa/no i comuni di Grassobbio Zanica, Calcinate e Cavenago, con una potenza nominale di 974 kWp e una produzione attesa di 1457 Mwh. Nel sito viene evidenziato che la condivisione è insufficiente.

Considerati i consumi nominali di una famiglia tipo, secondo le indicazioni di ARERA l'impianto di 1457 Mwh (pari a 1.457.000 kWh) potrà servire, nell'area della provincia di Bergamo, tra le 485 e le 540 famiglie.

La delibera in esame e gli allegati non precisano quali saranno i criteri di distribuzione dell'energia, se sarà riservata ad enti pubblici ovvero anche a privati e non riporta alcuna analisi sulle previsioni e attività gestionali.

Il bilancio previsionale espone il seguente prospetto:

STATO PATRIMONIALE	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030
ATTIVO					
B) IMMOBILIZZAZIONI	1.481	906.481	1.793.481	2.633.981	2.527.481
I. Immobilizzazioni immateriali	1.481	6.481	15.981	23.981	29.981
6. Immobilizzazioni in corso e acconti		5.000	10.000	10.000	10.000
7. Altre	1.481	1.481	5.981	13.981	19.981
II. Immobilizzazioni materiali	0	900.000	1.777.500	2.610.000	2.497.500
III. Impianti e macchinari			877.500	1.710.000	2.497.500
IV. Immobilizzazioni in corso e acconti		900.000	900.000	900.000	
TOTALE ATTIVO	**10.875**	**936.481**	**1.898.481**	**2.743.981**	**2.637.481**
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO	3.913	15.908	42.870	91.764	175.139
B) FONDO RISCHI E ONERI	**3.000**	**8.000**	**25.500**	**44.000**	**63.000**
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORO	0	0	0	0	0
D) DEBITI	3.963	912.574	1.830.111	2.608.217	2.399.342
4. Debiti verso le banche		720.000	1.368.000	1.944.000	1.728.000
7.Debiti verso fornitori	3.000	8.119	102.574	124.861	155.217
TOTALE PASSIVO	**10.875**	**936.481**	**1.898.481**	**2.743.981**	**2.637.481**

CONTO ECONOMICO	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030
A)VALORE DELLA PRODUZIONE	65.000	166.000	480.000	760.000	1.070.000
1)Ricavi delle vendite e delleprestaizoni	65.000	166.000	480.000	760.000	1.070.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	61.500	149.800	421.000	650.500	896.500
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.500	5.000	10.000	12.000	15.000
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	(22.500)	(42.750)	(58.500)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.500	16.200	36.500	66.750	115.000
22) Imposte sul reddito d' esercizio	963	4.455	10.038	18.356	31.625
UTILE D' ESERCIZIO	2.538	11.745	25.463	48.394	83.375

Fonte: elaborazione Corte dei conti tratta dal Prospetto bilancio previsionale 2026/2030 di Energy Scering

Tale documentazione evidenzia una prospettiva di crescita aziendale nel quinquennio alquanto significativa ma non è dato comprendere come si potranno conseguire tali risultati: la delibera si imita a richiamare il prospetto trasmesso dalla Cooperativa senza ulteriori dati, informazioni e contenuti.

Si legge, in particolare, che "*lo statuto e il regolamento della cooperativa prevedono che l'eventuale quota della tariffa incentivante eccedente le soglie stabilite dalla normativa debba essere destinata ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricaduta diretta sui territori nei quali sono collocati gli impianti, con la partecipazione diretta o indiretta degli enti locali coinvolti*".

L'art. 3 del Regolamento si limita a prevedere che, la parte di incentivo non eccedentaria la soglia imposta dal GSE (55% se non si accede al contributo in conto capitale, 45% in caso contrario) verrà ripartita tra i soci produttori/prosumer, consumatori e il partner promotore Scering S.r.l. incaricato delle attività gestionali, mentre la parte di incentivo eccedentaria la soglia imposta dal GSE verrà utilizzata per fini sociali e/o ripartita a membri che non siano piccole e medie imprese.

Il Revisore unico nel proprio parere afferma che la partecipazione consentirà al Comune di concorrere, paritariamente agli altri soci, nei processi decisionali della cooperativa, dove il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno (cd. principio "una testa un voto" ex art. 2538 c.c.) indipendentemente dall'entità della partecipazione e che la partecipazione alla CER prefigura un beneficio economico per l'amministrazione comunale.

In buona sostanza, la motivazione non risulta del tutto adeguata rispetto ai parametri indicati dall'art. 5, comma 2, e dell'art. 7 del TUSP.

La Sezione osserva che l'operazione societaria non presenta, allo stato, elementi di preoccupazione per possibili future diseconomie gestionali, per la mancanza di "*profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della costituenda Cooperativa*" a fronte di una quota di partecipazione sociale avente valore nominale di € 25,00 (euro venticinque/00).

Al contempo, anche in considerazione dell'incremento dell'indebitamento della Cooperativa nel periodo 2027/2030 come desumibile dal predetto Prospetto, si ritiene opportuno e necessario procedere ad un'attenta, prudente e periodica valutazione circa il permanere dei presupposti di convenienza economica di sostenibilità finanziaria e conformità alle finalità istituzionali della partecipazione (a titolo esemplificativo il numero

degli utenti aderenti, i quantitativi di energia condivisa, i benefici economici effettivamente conseguiti dal Comune e dalla collettività, l'equilibrio economico e patrimoniale della cooperativa).

e) *Compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5, c. 2 TUSP)*.

La delibera in esame precisa che "*la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Grassobbio intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c) e e), del TFUE, in quanto l'intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di un'attività economica preordinata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del territorio, tramite un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio e di efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabili, in aderenza alle indicazioni impartite dalla Comunicazione della Commissione UE recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (2022/C 80/01), soddisfacendo in tal modo i requisiti richiesti dall'art. 5, comma secondo, TUSP"*.

La motivazione sulla sussistenza di tale requisito è adeguata.

g) *Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP).*

La delibera in esame specifica che "*lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 01/07/2026 al 15/07/2026; in tale periodo non sono pervenute osservazioni*".

L'adempimento prescritto dall'art. 5, comma 2, TUSP, ha preceduto di oltre un mese l'adozione della delibera e risulta conforme al dettato normativo.

***

In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra riportate anche con riguardo al modesto valore del contributo del Comune, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pur a fronte di talune carenze di dati e informazioni, esprime *parere positivo con osservazioni* sulla deliberazione

consiliare n. 27 del 27 luglio 2026 del Comune di Grassobbio, trasmessa alla Sezione in data 22 settembre 2026, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

Il Comune di Grassobbio è tenuto a pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

il Relatore — il Presidente

(Maura Carta) — (Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

26 ottobre 2026

p. Il funzionario preposto

ai servizi di supporto

(Francesca Perreca)